

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO DA COVID-19

Provincia di Lucca – 2^ aggiornamento

PREMESSA

Il presente aggiornamento interviene sul protocollo anticontagio da Covid-19 dell'Ente, in attuazione della normativa nazionale (Leggi, DPCM, Protocolli nazionali) e delle ordinanze del Presidente della Regione Toscana succedutesi in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché precedenti e successive applicabili ed, in particolare:

- Ordinanza n. 57 del 27.05.2020 Avvio fase 2, con particolare riguardo all'uso di mascherina e alla distanza interpersonale
- Ordinanze n. 59 del 22.05.2020 riguardo a Musei All.2 e n. 60 del 27.05.2020 con particolare riguardo agli ambienti di lavoro, visitatori esterni, attività di formazione, biblioteche ed archivi All.6.
- Ordinanza n. 62 dell'8.06.2020 riguardo alle Disposizioni specifiche per il settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico, che richiama l'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri
- Ordinanza n. 65 del 10.06.2020 riguardo alle Schede tecniche approvate dalla Conferenza delle regioni, e all'uso di mascherina e alla distanza interpersonale
- valutare l'inserimento su centri estivi ordinanze 61 e 66
- Ordinanza n. 67 del 16.06.2020 con particolare riguardo alla raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità circa l'uso dei guanti monouso ritenuti non utili anzi dannosi per proteggersi dall'infezione (ad esclusione degli ambienti socio sanitari e laddove costituiscano DPI)
- Ordinanza n. 70 del 3.07.2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riguardo ai concorsi pubblici e agli spettacoli all'aperto, capienza massima luoghi chiusi per iniziative, consultazione giornali, riviste e materiali cartacei
- Indicazioni presenti nei Rapporti ISS COVID-19 n.19/2020; n.5/2020; n.21/2020; n.25/2020; n. 33/2020 e successivi applicabili, relativi all'effettuazione delle operazioni di pulizia, disinfezione e igienizzazione e aerazione.
- I dettami per l'esecuzione di test sierologici rapidi richiamati nelle Ordinanze n. 23, 39, 54, 61 e successive applicabili.
- Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" sottoscritto da Ministero e OOSS il 24/07/2020
- I dettami previsti dal "Nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri" approvato dal MIT
- Ordinanza n. 40 del 22.04.2020 "adeguamento cantieri", dalla DGR n. 645 del 25.05.2020, e successive applicabili.
- Circolare n 13 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 4/9/2020 e nota operativa dell'ANMA – Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti del 18 agosto 2020.
- L. 17 luglio 2020, n. 77 e Circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 24 luglio 2020 di cui al Protocollo Quadro Rientro in Sicurezza emanato dal Ministro della Pubblica Amministrazione.
- Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare

Provincia di Lucca	U
Protocollo N. 0023382/2020 del 30/10/2020 - 4.7.1	
Firmatario: FRANCESCA ELENA LAZZARI	
Alligato N. 1: PROTOCOLLO ANTICOVID - 2^ AGGIORNAMENTO	
	Copia cartacea di documento informatico
	Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da ANGELI CORA
	il giorno 30/10/2020 attraverso il software SicraWeb.

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 7 settembre (proroga le misure minime approvate a valere dal 7 agosto 2020).

Resta valido il DVR predisposto dal RSPP e dal medico competente, così come aggiornato: dal MC il Protocollo Sanitario in data 24.08.2020 in ottemperanza agli indirizzi nazionali del 24.07.2020 e l'Addendum da parte del RSPP in data 18.09.2020.

Il presente Protocollo, nella versione del 2[^] aggiornamento, sostituirà quello approvato in data 18 maggio 2020, in considerazione della vigente normativa.

L'aggiornamento è stato sottoposto all'attenzione dei RLS in data 17.09.2020, delle Organizzazioni Sindacali, del medico competente e del RSPP per l'ottenimento dei pareri, rispettivamente espressi in data 14.09.2020 e 14.09.2020. L'aggiornamento ha tenuto altresì conto dei successivi contributi resi dai RLS e RSU a seguito della pubblicazione di vari DPCM succedutesi nel mese di ottobre 2020.

E' fatta salva la possibilità di apportare successivi aggiornamenti al presente protocollo in ragione di possibili evoluzioni normative ovvero di modifiche organizzative all'interno dell'Ente.

MISURE

1) Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandata la pulizia/sanificazione delle mani. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, così come ribadito dal DPCM del 24.10.2020, la mascherina in quanto dispositivo di protezione delle vie respiratorie, deve esser indossata nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi, tra gli altri, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata e di servizi di trasporto non di linea con due o più persone a bordo, si seguano le indicazioni fornite dai vari DPCM, con particolare riguardo all'uso della mascherina.

2) Come stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", del 24 aprile 2020 allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all'interno dei luoghi di lavoro "è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica". Inoltre "qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (come occhiali, tute, cuffie, camici, guanti solo se costituiscono DPI, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie". Laddove possibile, è raccomandato il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro, meglio se 1,80 m. Le persone con disabilità motorie, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori, al di sotto della distanza prevista. Per il personale tecnico e gli operai, valgono le prescrizioni del "Nuovo Protocollo di regole per il

Provincia di Lucca	U
Protocollo N. 0023382/2020 del 30/10/2020 - 4.7.1	
Firmatario: FRANCESCA ELENA LAZZARI	
Allegato N. 1: PROTOCOLLO ANTICOVID - 2 [^] AGGIORNAMENTO	
	Copia Cartacea di Documento Informativo
	Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da ANGELI CORA
	il giorno 30/10/2020 attraverso il software SicraWeb.

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri” in quanto documento condiviso con le associazioni di categoria e le parti sociali che integra i contenuti del precedente Protocollo adottato nel mese di marzo, sulla base del Protocollo siglato dal Governo relativo a tutti i settori produttivi (specificazioni di settore rispetto al Protocollo del 24 aprile 2020). Riguardo ai lavoratori fragili, agli stessi dovranno essere forniti i DPI individuati dal MC in relazione alla situazione sanitaria personale e alla mansione cui sono assegnati, variabili a seconda della patologia. In applicazione del DPCM del 24.10.2020 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

3) In presenza di febbre e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali suggestivi di COVID-19, è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. In ogni caso, il lavoratore si impegna ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, deve sottoporsi, nel rispetto della normativa per la tutela della riservatezza, al controllo della temperatura corporea. Per il personale addetto all'uscierato in caso di utilizzo di dispositivi di rilevazione manuale della temperatura corporea che comportino una distanza inferiore al metro, dovrà essere previsto l'impiego di DPI idonei quali visiere, guanti monouso, mascherine FFP2 e camice monouso, previa adeguata formazione al loro utilizzo. L'Ente si attiva per la necessaria strumentazione e manutenzione.

L'obbligo di non poter entrare nei locali dell'Ente e di doverlo dichiarare tempestivamente persiste laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo descritte al precedente capoverso. Nel caso di manifestazione di sintomi influenzali suggestivi di Covid-19 sul luogo di lavoro, si procederà all'isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, avvertendo immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'obbligo di non poter entrare nei locali dell'Ente sussiste anche quando si proviene da zone a rischio o si è venuti a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, secondo le indicazioni dell'OMS.

Il datore di lavoro non può raccogliere informazioni sulla presenza di sintomi da Coronavirus dei dipendenti, nemmeno attraverso autodichiarazioni, lasciando intervenire le strutture sanitarie territoriali, così come interpretato dal Garante Privacy in relazione al comportamento da tenere in fase di emergenza sanitaria.

4) Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detersi accuratamente le mani e utilizzare la mascherina protettiva. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. L'Ente installa nei luoghi di lavoro idonei dispenser per detergere le mani nel rispetto delle indicazioni di ampia disponibilità e accessibilità (Prot. Del 24/07/2020), inoltre, fornisce mascherine protettive. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone. E' obbligatorio accedere uno alla volta nel raggio di due metri dalla timbratrice, sia in ingresso che in uscita, così da garantire le distanze di sicurezza. Nel caso sia presente all'interno dell'ufficio un solo addetto si ritiene che, una volta raggiunta la propria postazione di lavoro, non sia necessario l'utilizzo della mascherina fino a quando l'addetto rimane da solo nella stanza. E' altresì obbligatorio fare uso della mascherina in occasione di spostamenti da un ufficio ad altro, in ambienti di uso comune e in ogni altra situazione in cui non sia possibile assicurare il distanziamento sociale. Si raccomanda in ogni caso di limitare il più possibile gli spostamenti. Nel caso in cui si effettui il ritiro di documentazione, plichi, pacchi ecc. provenienti dall'esterno si raccomanda la scrupolosa igiene delle mani prima e dopo lo svolgimento delle attività.

5) Devono essere garantite ed incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. L'Ente provvede alla sanificazione degli ambienti con frequenza periodica in stretta osservanza alle disposizioni delle competenti autorità sanitarie e comunque al termine di ogni turno di lavoro, secondo i Rapporti dell'ISS Covid-19. Ciascun dipendente, compatibilmente con le condizioni di salute, garantisce la pulizia giornaliera della propria postazione di lavoro a fine turno, utilizzando i prodotti messi a disposizione del datore di lavoro avendo cura di rispettare le indicazioni specifiche per l'uso riportate sui prodotti dall'azienda produttrice, anche prevedendo frequenti interventi sulle dotazioni strumentali in dotazione o comuni (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, macchinette distributrici post utilizzo ecc.).

Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria ed occorre evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell'aria. Per gli spazi comuni, occorrerà favorire misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di permanenza all'interno degli stessi e, ove non sia possibile, mantenere il distanziamento interpersonale, assicurando l'utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali. Il Dirigente promuove la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. Le riunioni si svolgeranno nel rispetto delle previsioni dei DPCM di ottobre 2020.

6) La sanificazione di cui al punto precedente è svolta da apposita ditta individuata dall'Ente tramite le metodologie di pulizia di cui ai Rapporti dell'ISS Covid-19 utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati dall'ufficio competente, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione e riferiti periodicamente al Datore di Lavoro; nel caso di un dipendente positivo al Covid-19 l'Ente è tenuto a relazionare tempestivamente al Datore di Lavoro sull'avvenuta sanificazione effettuata a norma di legge dei locali interessati e degli spazi comuni. I fogli con la firma della ditta di pulizie vengono apposti in ciascun locale per essere firmati alla fine della sanificazione. Il registro per la verifica dell'avvenuta operazione sarà aggiornato quotidianamente dall'impresa di pulizie e trasmesso settimanalmente all'ufficio competente, a disposizione del Comitato di verifica. Deve essere garantita e incentivata la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro e delle auto/mezzi aziendali.

7) Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita, da parte del settore responsabile delle manutenzioni, la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020. Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2" versione del 25 maggio 2020 e s.m.i.; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali nel periodo estivo e l'individuazione di altri ambienti idonei per l'espletamento dell'attività lavorativa negli altri periodi.

8) Ciascun dirigente, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi. Questi ultimi, per assicurare una uniformità di azione, sono forniti ai dirigenti dall'Ente dall'ufficio competente, così come i cartelli che identificano i servizi igienici usati dai dipendenti e quelli messi a disposizione dei visitatori.

Ai sensi del Prot 24/7/2020 che prevede di informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali, vengono adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali le seguenti misure per garantire un'adeguata informazione ai lavoratori: diffusione

Provincia di Lucca	U
Protocollo N. 0023382/2020 del 30/10/2020 - 4.7.1	
Firmatario: FRANCESCA ELENA LAZZARI	
Allegato N. 1: PROTOCOLLO ANTICOVID - 2 ^a AGGIORNAMENTO	
	Copia Cartacea di Documento Informatico
	Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da ANGELI CORA
	il giorno 30/10/2020 attraverso il software SicraWeb.

tramite la intranet degli ordini di servizio e delle norme comportamentali in essi contenute nonché del presente Protocollo; diffusione tramite mail/intranet delle comunicazioni del Medico Competente e del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; affissione di cartelloni informativi nei luoghi di maggior passaggio; diffusione delle informazioni per gli utenti esterni tramite il sito web dell'Ente.

Si prevede un coordinamento di tutte le azioni da parte del Datore di lavoro, in quanto la conformazione degli spazi adibiti ad ufficio prevedono la compresenza di settori diversi sullo stesso livello e talvolta anche di Uffici diversi – e di altri Enti – all'interno del Palazzo su cui aprire un confronto e prevedere specifiche indicazioni da rispettare.

9) Ciascun dirigente informa il personale assegnato della possibilità di sottoporsi volontariamente all'esame sierologico secondo quanto previsto dalle ordinanze regionali e secondo la normativa vigente.

10) Per l'applicazione, il monitoraggio e la verifica del rispetto delle misure del presente Protocollo anti-contagio viene costituito il Comitato previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" del 24 aprile 2020, art. 13 e DPCM 26/04/2020, per garantire la comunicazione, il confronto e la partecipazione delle rappresentanze sindacali RSU, le RLS, il MC e il RSSP, sui punti del presente protocollo. Alle attività del Comitato collaborano costantemente il RSPP ed il Medico Competente. Il Comitato ha un ruolo di monitoraggio dell'applicazione del protocollo e propositivo rispetto a modifiche dello stesso, rispetto all'evolversi della situazione.

11) Sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento per gli esterni:

A - Ciascun dirigente organizza accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza dei servizi erogati dal Settore di competenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, raccomandato 1,80 m, e regola l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Sarà necessario che l'orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento al CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori. Gli accessi avverranno su appuntamento.

Con apposita cartellonistica sono segnalati i percorsi di entrata e di uscita, separando per quanto possibile gli stessi, nonché i servizi igienici riservati al personale, agli utenti e ad uso fornitori, manutentori e corrieri. Eventuali corrieri per la consegna di plichi, forniture ecc. possono accedere all'Ente solo se provvisti di mascherina e per il tempo strettamente necessario ad effettuare la consegna avviene, di norma, in unico luogo individuato. Gli eventuali pagamenti sono preferibilmente effettuati mediante pos.

Bisognerà garantire l'accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti e per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.

B – Ciascun dirigente dovrà informare l'utenza e i visitatori della necessità di rilevare la temperatura corporea mediante termo-scanner, che potrà anche essere rilevata dal singolo utente su se stesso (in tal caso è fatto obbligo di detergersi le mani prima dell'utilizzo del dispositivo e di igienizzare il medesimo successivamente al rilievo della temperatura) sotto il diretto controllo di personale a ciò incaricato. Quando la temperatura corporea supera 37,5°, o si è in presenza di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, è fatto divieto entrare nei locali della Provincia e il soggetto verrà invitato a rivolgersi al proprio medico curante per la valutazione della condizione clinica. Per gli esterni valgono le previsioni della misura 3. Dovrà altresì assicurare che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d'opera, oltre ad

essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza, richiede il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anti contagio disposte dall'Amministrazione.

E' altresì richiesto che il personale chiamato a svolgere i predetti presidi, compili la lista giornaliera degli appuntamenti, che dovrà contenere: nominativo, ufficio in cui si reca, ora, numero di telefono. I dati saranno trattati nel rispetto delle indicazioni del Gruppo di lavoro ISS Bioetica COVID-19 2020, Rapporto ISS COVID-19 n. 42/2020.

C - I Dirigenti sono invitati ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile.

D - In applicazione del DPCM del 24.10.2020, vengono sospesi sino al 24 novembre 2020 le attività convegnistiche e congressuali, che potranno essere tenute a distanza. I convegni potranno riprendere, salvo proroga, secondo le seguenti regole: riguardo ai visitatori e agli organizzatori di convegni e corsi di formazione, in ottemperanza alle ordinanze della Regione Toscana n. 59 del 22 maggio e n. 60 del 27 maggio 2020, denominate rispettivamente "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2" e "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la fase 2" nelle parti in cui vengono disciplinate le attività museali e quelle afferenti formazione e convegnistica, si richiamano in toto, con particolare riferimento agli allegati n. 2 dell'ordinanza n. 59 "prevenzione dei rischi per lo staff e per i visitatori, trattamento e sanificazione dei beni culturali e degli ambienti in cui sono conservati, applicazione e verifica delle misure anticontagio" - Allegato 5 dell'ordinanza n. 60 "linee guida regionali relativi alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro" - Allegato Biblioteche e archivi. In materia di formazione sono consentiti corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

E - Al fine di mantenere il distanziamento sociale è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa se non rientrante tra quelle indicate nel DPCM del 24.10.2020.

F - Ai sensi del DPCM 24.10.2020 l'ente proprietario dell'immobile adibito ad uso scolastico può autorizzare l'ente gestore, in raccordo con le istituzioni scolastiche, ad utilizzare gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime; le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi.

G - Ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020, l'accesso del pubblico ai parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento (art. 1 comma 8 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33) nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

H - Ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto del seguente protocollo, nonché di protocolli e linee guida regionali. L'ente, in

Provincia di Lucca	U
Protocollo N. 0023382/2020 del 30/10/2020 - 4.7.1	
Firmatario: FRANCESCA ELENA IAZZARI	
Allegato N. 1: PROTOCOLLO ANTICOVID - 2 ^a AGGIORNAMENTO	
	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
	Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da ANGELI CORA
	il giorno 30/10/2020 attraverso il software SicraWeb.

qualità di gestore di musei e degli altri luoghi deputati alla cultura, per mostre e simili, individua specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.

I - Ove possibile, rispetto agli uffici al pubblico, l'ufficio competente posiziona pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza. La protezione dei lavoratori dovrà essere garantita non solo attraverso l'utilizzo di barriere separatorie ma, per lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, dovrà essere previsto l'impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo.

L- L'ingresso agli uffici e alle varie sedi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani e di misurare la febbre, come già richiamato alle precedenti lettere.

M - All'ingresso degli uffici e delle varie sedi dell'Ente, l'ufficio competente posiziona dispenser per detergere le mani.

N - L'ufficio competente assicura il posizionamento di avvisi per gli utenti e i visitatori al fine di fornire informazione per garantire il distanziamento dei medesimi in attesa di entrare e di avvertire gli stessi, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e successivi. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.

O - Ogni dirigente consente l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti, ferme restando le precauzioni antiCovid-19 previste dalla normativa vigente. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

12) Il personale, come già richiesto dal medico competente, segnala la presenza di quelle patologie dallo stesso indicate che possano generare maggiori rischi per la salute in caso di contagio da Covid-19, tenendo conto delle previsioni della Circolare n.13 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro sui lavoratori fragili. Il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età e dello stato di salute, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo 9, aprile 2008, n. 81, comprensiva di soluzioni di tutela e sicurezza, anche ulteriori e maggiori rispetto a quelle individuate per tutti gli altri lavoratori.

13) Riguardo alla gestione dei casi positivi da infezione dal virus Sars-Co V-2 (tampone nasofaringeo positivo) andranno tempestivamente segnalati alle strutture competenti (Servizio Igiene e Sanità Pubblica o Medico di Medicina Generale), per la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Regionale secondo le procedure previste. Durante l'isolamento domiciliare, il soggetto è sottoposto a monitoraggio da parte degli operatori ATS-DIPS e del MMG. La guarigione viene certificata quando, trascorsi 14 giorni in assenza di sintomatologia, il soggetto è sottoposto a due tamponi effettuati in successione a distanza di 24 h l'uno dall'altro, ed entrambi risultano negativi. Il certificato di "guarigione" viene consegnato al soggetto solo a seguito di riscontro di esiti negativi ai due tamponi. Il lavoratore con certificato di guarigione può riprendere l'attività lavorativa. Se l'assenza per malattia ha superato i 60 giorni sarà sottoposto a visita medica da parte del Medico Competente. Se il lavoratore si ammala di Covid-19 durante l'attività lavorativa, con prova del nesso di causalità, si configura come infortunio sul lavoro, come stabilito dall'art. 42, comma 2, del Decreto Cura Italia e ribadito dalla circolare n. 13 dell'INAIL del 3 aprile 2020.

14) L'Amministrazione prevede adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini dell'attuazione del presente protocollo.

15) Sono espressamente richiamate le ulteriori disposizioni contenute nei provvedimenti assunti dal Governo e dalla Regione Toscana e nell'Addendum aggiornato dal RSPP in data 18/09/2020, con raccomandazione ai dirigenti della integrale attuazione, attivandosi per una completa conoscenza da parte del personale, tenendo anche conto dell'ultimo aggiornamento del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dell'Ente da parte del MC datato 24.08.2020 nel rispetto degli indirizzi del Protocollo nazionale del 24.07.2020.

16) Per quanto non dettagliato nel presente Protocollo anti-contagio, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

17) L'Amministrazione si impegna a garantire la partecipazione, il confronto e la comunicazione con le rappresentanze sindacali, i RLS e il RSSP come da Protocollo Quadro per la Prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 sottoscritto tra il Ministro per la PA e le OOSS in data 24/07/2020, in particolare:

A) a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal presente protocollo.

B) a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

C) Prevedere la pubblicazione dei documenti accessibili nella sezione Intranet.

Si riporta, infine, il contenuto dell'invito del medico competente, già diffuso fin dall'inizio dell'epidemia, al fine consentire allo stesso l'individuazione di "misure precauzionali dedicate ai lavoratori che presentano le seguenti patologie": • patologie cerebro-vascolari (ictus minori, infarto miocardico);• diabete mellito tipo I o II, in scarso compenso metabolico;• patologie croniche dell'app. respiratorio (asma bronchiale, BPCO, bronchiectasie, ecc.);• epatopatie croniche (HCV o HBV correlate, in terapia farmacologica o meno);• immunodeficienze congenite o acquisite (HIV);• terapie immunosoppressive, rese necessarie da patologie tumorali o per altra eziologia;• terapie cortisoniche protratte per lungo periodo (mesi) per patologie reumatiche (artrite reumatoide, spondilite anchilosante, ecc.);• terapie con anticoagulanti (epariniche, warfariniche, con altri farmaci anticoagulanti);• patologie renali (glomerulonefrite, insufficienza renale cronica, terapie dialitiche);• altre patologie o trattamenti importanti non inclusi nell'elenco soprastante. Si raccomanda a tutti coloro direttamente interessati, di contattare il proprio medico di famiglia per informarsi se sia opportuno adottare specifiche misure cautelari in relazione alle attuali circostanze. Con la certificazione del medico di famiglia attestante la necessità di misure specifiche sarà possibile richiedere una visita straordinaria dal MC al fine di valutare la situazione e rivalutare l'idoneità lavorativa in merito alle nuove esigenze legate al coronavirus.